



Legge 24 Dicembre 2003, n.363  
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali  
da discesa e da fondo”

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 Gennaio 2004, della Legge n. 363/2003, è entrata in vigore la prima legge italiana destinata a regolare gli sport sulla neve all'interno di aree sciabili attrezzate. Questa legge, riguarda sostanzialmente l'attività dello sci in pista non agonistico, salvo brevissimi cenni allo sci da fondo, allo snowboard, allo sci alpinismo e al fuori pista in generale. Proprio di queste due ultime attività si occupano due articoli che riportiamo in parte facendo anche alcune considerazioni. Si può prendere visione del testo completo della legge sul sito della [gazzetta ufficiale](http://www.gazzettaufficiale.it) o scaricando il file in fondo alla pagina.

<b>Art. (Transito e risalita)</b>	<b>15</b>
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.	
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste rispettando quanto previsto all'art.16, comma 3.	
3. ...	
4. <b>La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata.</b> Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità e deve avvenire comunque ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.	
<b>Art. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)</b>	<b>17</b>
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.	
2. <b>I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.</b>	

## Considerazioni

Di seguito abbiamo raccolto alcune considerazioni nate in seguito alla pubblicazione della legge.

**Art. 15:** la nuova legge prevede l'espresso divieto, per chiunque, salvo i casi di urgente necessità, di risalire la pista con gli sci ai piedi, solo previa autorizzazione del gestore la pista potrà essere risalita, rimanendone ai bordi. Nella realtà appare quindi difficile che una società di gestione possa facilmente autorizzare la risalita delle piste, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso d'incidenti; di fatto viene pertanto preclusa l'attività di risalita a scialpinisti ed escursionisti. Se da un lato si è sicuramente incrementata la sicurezza sulle piste, dall'altro le statistiche degli incidenti non inducevano a far pensare che la risalita delle piste fosse un grande problema, segno che la maggior parte di coloro che risalivano le piste sci ai piedi lo facevano con "criterio"; forse si sarebbero potute prendere decisioni diverse o comunque colmare alcune lacune nel testo: nulla si dice ad esempio per il caso in cui gli

impianti siano chiusi. Il caso é frequente e molto interessante, ad esempio quando si é fuori stagione (neve primaverile ancora buona ma impianti già chiusi) o alla sera, oltre l'orario di apertura degli impianti, in assenza di mezzi meccanici battipista. Il caso può essere regolato di volta in volta in modo diverso con appositi cartelli o ordinanze del Sindaco. Ma più in generale bisogna osservare che le ragioni del divieto di risalita delle piste derivano dalla presenza sulla pista di sciatori. L'assenza di sciatori a causa della chiusura degli impianti dovrebbe quindi liberalizzare l'uso della pista da parte degli sci alpinisti, venendo a mancare qualsiasi possibilità di interferenza tra loro.

**Art. 17:** La legge ha introdotto l'obbligatorietà dell'ARVA per lo sci alpinismo in caso di rischio valanghe. L'esenzione dell'uso, qualora non vi siano "evidenti rischi di valanghe", è rimessa a una valutazione soggettiva ed è assolutamente non condivisibile. Il distacco di una valanga, anche di piccole dimensioni, in un percorso fuoripista su terreno aperto, è sempre possibile: per cui l'impiego dell'ARVA, ma anche della pala e della sonda, va sempre prescritto per scialpinisti, sciatori fuoripista ed escursionisti. Nel testo della legge sono state previste sanzioni (art. 18) per chi non dovesse munirsi di ARVA nei casi previsti, inoltre va fatto notare come l'inosservanza di tale obbligo può influire in caso di giudizio di responsabilità come forma di negligenza grave, ad esempio della guida alpina nei confronti del cliente o allievo che ne risulti sprovvisto.